

Comune di Ilbono

Provincia dell'Ogliastra

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi
TARES**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.19 del 25/06/2013
Allegato alla
medesima**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Componente servizi del tributo</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 39 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>da Pag. 19</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Ilbono, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e, in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Ilbono è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (incassata dal Comune);
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento (incassata dallo Stato).

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree operative scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, dei pubblici servizi sopraindicati costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
2. Sono soggette alla tassazione per intero le aree scoperte operative delle attività produttive e delle utenze non domestiche; mentre sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni e delle utenze domestiche.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte pertinenziali ed accessorie:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e vi è una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati agli urbani in dette superfici, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche previste dalla Tabella B di cui all'articolo 40.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di tali superfici dalla tassazione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. In via transitoria, a norma dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, fino all'anno successivo, od altra data di legge, all'entrata in vigore del regolamento statale di individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'intera superficie calpestabile interna.
2. Per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano parzialmente o totalmente non denunciati dai contribuenti e quando gli uffici comunali competenti non dispongono della superficie interna predisposta all'utilizzo/utilizzabile/utilizzata, la base imponibile è provvisoriamente costituita dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per gli immobili per i quali si applica il criterio della superficie catastale, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati, anche attraverso avviso di accertamento e di contestazione, a seguito dell'incrocio dei dati

comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agazia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agazia.

4. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto che in passato a presentato la denuncia Tarsu ed in mancanza al soggetto passivo interessato.
5. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agazia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
6. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agazia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
7. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
8. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
9. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione od eventuale altro diverso termine stabilito da disposizioni normative.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella tabella D2 di cui all'art. 40.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Fino all'anno successivo, o diverso termine di legge, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo indica altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in base ai metri quadri totali oggetto di tassazione delle due tipologie di utenza;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, previsti per i Comuni del Sud Italia sotto i 5.000 abitanti.

Art. 14
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) N° Utenze Domestiche a ruolo;
 - f) N° Utenze Non Domestiche a ruolo;
 - g) N° abitanti residenti;

- h) il prospetto dei costi e dei ricavi del precedente esercizio, come da consuntivo, con il risultato delle differenze di gettito/costi da compensare/imputare nel piano finanziario successivo;
 - i) il prospetto di proiezione dei costi e dei ricavi per l'esercizio corrente; ai fini del costo relativo all'unità di personale dell'ufficio tributi dovrà essere considerata la percentuale del 15%.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
 5. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
 6. Quando il servizio non è dato in concessione a società esterna o ad autorità d'ambito, il Piano Finanziario viene predisposto dall'ufficio tecnico sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero.
 7. Qualora altri uffici comunali svolgano attività che diano origine a costi da inserire nel piano finanziario (in particolare la gestione amministrativa del tributo, la gestione diretta del centro di raccolta ovvero altre parti del servizio) l'ufficio bilancio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica all'ufficio tecnico, per iscritto, i costi e le attività di competenza comunale che dovranno essere ricomprese nel Piano Finanziario da sottoporre ad approvazione.
 8. Il Piano Finanziario tiene inoltre conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite, dal comune, per l'anno a cui lo stesso Piano si riferisce.
 9. Al Piano Finanziario, in approvazione, dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:
 - a) lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto dell' addizionale provinciale, addebitato all'utenza;
 - b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
 - c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione*

all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere dedotto dalla superficie imponibile come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo o diverso termine a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, su richiesta scritta del contribuente, non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;In entrambi i casi alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione in merito;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica con un minimo di componenti pari a quanto previsto all'art. 40 tabella A.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dall'art. 40 tabella A. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

Tale riduzione è ridotta in misura del:

- a. 65 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore a 3000 metri lineari;
 - b. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 3000 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo, a pena di esclusione, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione scritta e protocollata di cui al successivo art. 27 all'ufficio tributi e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo oggetto di interruzione del servizio.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

RIDUZIONE CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, quando attivate, avranno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della quota variabile della tariffa.

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 20/01/2014 salvo diverso termine di legge. La riduzione sarà applicabile nei soli confronti delle persone regolarmente autorizzate alla pratica di compostaggio. I criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al comma 1 e 3 le riduzioni non sono applicabili.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo. La percentuale della riduzione nonché i criteri saranno oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20/01 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di

indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. In mancanza di deliberazione consiliare di cui al comma 2 le riduzioni non sono applicabili.

Art. 22

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni (contribuente residente) con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni (contribuente non residente) con unico occupante: riduzione del 10%;
 - c. abitazioni (contribuente aire) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (residenza o dimora per più di sei mesi all'anno all'estero): riduzione del 30%;
 - d. abitazioni (contribuente non aire) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;
 - e. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma occasionale: riduzione del 30%;
 - f. fabbricati rurali ad uso abitativo (così classificati catastalmente: A/06R e D/10 secondo i requisiti previsti dal Art. 9 del D.L. n° 557/1993 conv. L. 133/1994): riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta scritta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. A tal fine valgono le dichiarazioni già presentate in passato al Comune per la TARSU.

Art. 23

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, il Consiglio comunale con apposita deliberazione può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte nel piano finanziario e in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Oltre alla tariffa della "componente rifiuti" del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, il contribuente deve pagare una maggiorazione statale, "componente servizi", di almeno 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso salvo diversa disposizione di legge. La determinazione della tariffa della componente servizi è di competenza statale.
2. Il gettito della maggiorazione "componente servizi" è destinato indirettamente alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune ed è incassato dallo Stato.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
5. La maggiorazione viene pagata dal contribuente con modello F24 (o con F24EP) nel mese di Dicembre di ciascun anno salvo diversa disposizione di legge. A ciascuna annualità corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree operative assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di appartenenza, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 20/01 dell'esercizio successivo a quello di inizio/variazione dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica certificata PEC* (protocollo@pec.comune.ilbono.og.it). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o *posta elettronica certificata PEC*.
 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 20/01 dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, numero di telefono e indirizzo mail se posseduto;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA (se posseduta), codice ATECO dell'attività (se esercitata);
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica, numero di telefono e indirizzo PEC (*obbligatorio per i titolari di Partita Iva*);
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile/calpestabile interna e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree operative denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione e comunque entro il 20/01 dell'esercizio successivo a quello di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree operative ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 28 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti, ad eccezione di quello sui servizi, è versato direttamente al Comune, attraverso le seguenti modalità:
 - a) bollettino di conto corrente postale secondo il modello di legge;
 - b) tramite modello F24, F24EP;
 - c) tramite piattaforma web.
2. Nella riscossione di cui al punto a) del precedente comma il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annessi bollettini di ccp, anche tramite PEC, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Nella modalità di pagamento di cui al punto b) del comma 1 il contribuente provvede al pagamento in autoliquidazione di quanto dovuto tramite apposito modello F24 versando la tassa con lo specifico codice tributo. Il flusso di pagamenti F24 relativo verrà scaricato dal responsabile del procedimento dell'ufficio tributi attraverso la piattaforma SIATEL.
4. In base al punto c) del comma 1 il contribuente provvede ad effettuare il pagamento, in autoliquidazione, della TARES tramite un form di calcolo web reso disponibile dal Comune.
5. Il pagamento degli importi dovuti per la quota rifiuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali, entro il 31/12 dell'esercizio successivo a quello di competenza, ed entro i mesi di Aprile, Giugno, Agosto ed Ottobre od in unica soluzione entro il mese di giugno salvo diversa disposizione di legge.
6. Il pagamento della quota servizi deve esser effettuato entro il mese di Dicembre dell'anno di competenza salvo diversa disposizione normativa.
7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso della quota rifiuti possono essere riscossi, a discrezione dell'ufficio tributi, anche in unica soluzione entro i successivi 5 anni. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 29 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti qualora il totale della somma rateale dovuta superi l'importo di Euro 500,00 o qualora i servizi sociali

attestino l'impossibilità del contribuente di poter affrontare il debito rateale con le normali 4 rate;

2. La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - periodo massimo: 1 anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo;
 - numero massimo delle rate: 8;
 - versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto impositivo/bolletta/avviso di pagamento/form web;
 - applicazione, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, dell'interesse moratorio calcolato a giorno e ragguagliato al vigente tasso legale.
 - nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.164,57, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38bis del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
3. L'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente.
4. Il provvedimento di rateizzazione del Funzionario Responsabile del Tributo viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.
5. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo salvo diversa disposizione di legge.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione pena la perdita del diritto al rimborso.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato entro 5 anni con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo o per tale tributo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento od in mancanza di disposizione regolamentare al tasso d'interesse legale.

Art. 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 18,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti

a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo. In mancanza provvede il responsabile del servizio interessato.

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine massimo di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree operative assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato dal funzionario responsabile del tributo e/o dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - dei vigili urbani;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Il contribuente ha facoltà di richiedere un sopralluogo dei vigili urbani autorizzandoli all'accesso mediante richiesta scritta e previo pagamento della somma di €. 25,00 per ogni giorno di sopralluogo e per ogni immobile oggetto di sopralluogo, misurazione o verifica richiesta.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, senza che lo richieda e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della componente rifiuti (e della componente servizi statale solo se previsto da apposita norma di legge) e del tributo provinciale dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto unicamente dal responsabile del tributo o dal responsabile del servizio interessato.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale sul ccp/IBAN dell'ente o salva altra modalità diversamente prevista dalla legislazione – L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma

5, del D.Lgs 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012.

Art. 34

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale componente rifiuti e, salvo apposita norma di legge sulla componente servizi, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 35

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 salvo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 prestando attenzione alla personalità del trasgressore.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 graduando l'entità della sanzione in base alla reiterazione dell'inadempimento ed in base alla personalità del trasgressore;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500 in base all'importanza dei dati richiesti e valutando la personalità del trasgressore;
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo (o salvo diversa percentuale prevista dalla normativa vigente) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, che aderisce sottoscrivendo l'avviso di accertamento, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, all'eventuale regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, all'eventuale regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani adottati da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 20-01 dell'esercizio successivo a quello di riferimento. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALL. 1

Art. 40 TABELLE

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

Tabella B	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole	10

superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Tabella C		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze	Viene aggiornato il numero dei

	domestiche	componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1 Utenze domestiche				
<u>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (sud)</u>				
<u>Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti</u>				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,75	0,6	1
1	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenziali alla abitazione	- 50%	-50%	
2	Componenti nucleo familiare	0,88	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,00	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,08	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,11	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,10	3,4	4,1

Tabella D2 Utenze non domestiche					
<u>Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud)</u>					
<u>Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti</u>					
Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	8,91	13,64

6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	8,98	13,24
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	8,95	15,43